



# Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Trasmessa alla Prefettura il .....

col protocollo n. ....

## ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 27 Marzo 1971

OGGETTO : **REGOLAMENTO EDILIZIO con  
Programma di Fabbricazione.-  
- esame ed approvazione.**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo  
pretorio del Comune il 4 Aprile 1971  
(domenica) senza reclami o osserva  
zioni.

li 5 Aprile 1971 IL SEGRETARIO

Per copia conforme in carta libera ad uso ammi-  
nistrativo.

li 15 APR. 1971

Visto : IL SINDACO IL SEGRETARIO

Riservato alla decisione prefettizia.

n°2370 del 15/4/71

Il C.R.C. in seduta del 29/4/71 con  
decisione n°76 dichiara approvata  
per quanto di sua competenza.

Deliberazione N. 21  
L'anno millenovecento settantuno  
e questo giorno ventisette del mese  
di Marzo alle ore 17  
nella sede del Municipio si è riunito il Consiglio  
Comunale,  
convocato nei modi di legge.  
Seduta : **PUBBLICA: 1ª convocazione.**

| All'appello risultano       | Pres. | Ass. |
|-----------------------------|-------|------|
| 1 - Baglioni Giuseppe       |       | 1    |
| 2 - Barelli Santi           |       | 2    |
| 3 - Belardini Araldo        | 1     |      |
| 4 - Belardini Mario         | 2     |      |
| 5 - Bindi Gino              | 3     |      |
| 6 - Carnesciali Baldassarre | 4     |      |
| 7 - Dei Luigi               | 5     |      |
| 8 - Felici Francesco        | 6     |      |
| 9 - Fracassi Guglielmo      | 7     |      |
| 10 - Orpini Mario           |       | 3    |
| 11 - Pampaloni Pietro       | 8     |      |
| 12 - Ralli Luigi            | 9     |      |
| 13 - Rosai Agostino         | 10    |      |
| 14 - Toszini Bruno          |       | 4    |
| 15 -                        |       |      |

Presiede la riunione il Sig. Fracassi rag. Guglielmo - Sindaco

Assiste il Segretario Sig. rag. Siro Santini

Costatato che il numero degli intervenuti  
è sufficiente per la validità delle deliberazioni,  
il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori per le votazio-  
ni, i Sigg. Belardini Araldo - Belardi  
ni Mario - Rosai Agostino.



Il Presidente ricorda che in più riunioni venne disposta l'approvazione di elaborati tecnico-regolamentari, con l'intendimento di adottare un Regolamento edilizio, in sostituzione di quello esistente che risale al 1924.

Però gli organi tutori e del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana hanno sempre respinto i predetti atti ed in ultimo la deliberazione n° 9 in data 22/2/1970, come da lettera del predetto Provveditorato n° 13012/19699/7 del 28/7/1970 e decisione G.P.A. n° 3848/Q del 12/3/1971;

Occorre, quindi adottare il Regolamento Edilizio prescritto dall'art. 36 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150, modificata dalla legge 6/8/1967 n° 765, con l'art. 12, con annesso il Programma di Fabbricazione.

#### IL CONSIGLIO

Esaminato il predetto regolamento e gli elaborati relativi all'annesso Programma di Fabbricazione - predisposto dall'Ing. Arch. Ubaldo Cassi incaricato con deliberazione n° 52 della G.M. del 23/8/1963 - composto di n° 122 articoli ed un appendice recante disposizioni di legge, regolamentari ed Istruzioni Ministeriali sulla materia;

Visto che dal detto regolamento sono eliminati:

- all'art. 118 - il simbolo grafico D/3.....pag. 113 e 115 (sottozona)
- " 120 - tutta la dizione indicata come zona F Pag. 120
- " 122 - alla lett. A) Autostrade..... " 123

in quanto non ritenuti necessari per il territorio di questo Comune;

Rilevato che il Programma di Fabbricazione allegato al Regolamento predetto è composto dei seguenti elaborati:

- Planimetria di zonizzazione con tabella delle caratteristiche dei tipi edilizi - scala 1:2000
- Relazione dell'incaricato degli elaborati.
- Planimetria della viabilità - scala 1/2000.
- Planimetria del territorio comunale - scala 1/10000
- Planimetria della viabilità del territorio e servizi idrici - scala 1:10000 -

Visto l'art. 98 della legge 3/3/34 n° 383 modificato dall'art. 5 della legge 9/6/1947 n° 530;

Visto l'art. 36 della legge 17/8/1942 n° 1150, sostituito dall'art. 12 della legge-Ponte 6/8/67 n° 765;

Con voti unanimi;

#### DELIBERA

- approvare il REGOLAMENTO EDILIZIO di questo Comune, composto da n° 122 articoli e con gli allegati del Programma di Fabbricazione sopra elencati con l'intesa che s'intendono tolte le disposizioni del regolamento indicate in narrativa, non necessarie a questo Comune;



- Inviare una copia di questa delibera con il regolamento ed il Programma di Fabbricazione al Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e due copia della stessa delibera al Comitato Regionale di Controllo: sezione Arezzo.

Fatto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE  
(P. Felici)

IL PRESIDENTE  
(G. Fracassi)

IL SEGRETARIO  
(S. Santini)





# Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Trasmessa alla Prefettura il .....

col protocollo n. ....

## ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 27 Marzo 1971

OGGETTO : **REGOLAMENTO EDILIZIO con  
Programma di Fabbricazione.-  
- esame ed approvazione.**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo  
pretorio del Comune il 4 Aprile 1971  
(domenica) senza reclami o osservazioni.

li 5 Aprile 1971 IL SEGRETARIO

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

li .....  
Visto : IL SINDACO IL SEGRETARIO

Riservato alla decisione prefettizia.

Deliberazione N. 21  
L'anno millenovecento settantuno  
e questo giorno ventisette del mese  
di Marzo alle ore 17  
nella sede del Municipio si è riunito il Consiglio  
Comunale,  
convocato nei modi di legge.  
Seduta : **PUBBLICA: 1<sup>a</sup> convocazione.**

| All'appello risultano       | Pres. | Ass. |
|-----------------------------|-------|------|
| 1 - Baglioni Giuseppe       |       | 1    |
| 2 - Barelli Santi           |       | 2    |
| 3 - Belardini Araldo        | 1     |      |
| 4 - Belardini Mario         | 2     |      |
| 5 - Bindi Gino              | 3     |      |
| 6 - Carnesciali Baldassarre | 4     |      |
| 7 - Dei Luigi               | 5     |      |
| 8 - Felici Francesco        | 6     |      |
| 9 - Fracassi Guglielmo      | 7     |      |
| 10 - Orpini Mario           |       | 3    |
| 11 - Pampaloni Pietro       | 8     |      |
| 12 - Ralli Luigi            | 9     |      |
| 13 - Rosai Agostino         | 10    |      |
| 14 - Toszini Bruno          |       | 4    |
| 15 -                        |       |      |

Presiede la riunione il Sig. Fracassi rag. Guglielmo - Sindaco

Assiste il Segretario Sig. rag. Siro Santini

Costatato che il numero degli intervenuti  
è sufficiente per la validità delle deliberazioni,  
il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori per le votazioni,  
i Sigg. Belardini Araldo - Belardini Mario - Rosai Agostino.

*Opposto dalle ELE  
il 29-Aprile-71 no 76*



1) Zouinmine in sede 1:6000

2) " " 1:5000 super lute

3) Territoire commun

4) Noms de l'attribution et de l'usage



Il Presidente ricorda che in più riunioni venne disposta l'approvazione di elaborati tecnico-regolamentari, con l'intendimento di adottare un Regolamento edilizio, in sostituzione di quello esistente che risale al 1924.

Però gli organi tutori e del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana hanno sempre respinto i predetti atti ed in ultimo la deliberazione n° 9 in data 22/2/1970, come da lettera del predetto Provveditorato n° 13012/19699/7 del 28/7/1970 e decisione G.P.A. n° 3848/Q del 12/3/1971;

Coccorre, quindi adottare il Regolamento Edilizio prescritto dall'art. 36 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150, modificata dalla legge 6/8/1967 n° 765, con l'art. 12, con annesso il Programma di Fabbricazione.

#### IL CONSIGLIO

Esaminato il predetto regolamento e gli elaborati relativi all'annesso Programma di Fabbricazione - predisposto dall'Ing. Arch. Ubaldo Cassi incaricato con deliberazione n° 52 della G.M. del 23/8/1963 - composto di n° 122 articoli ed un'appendice recante disposizioni di legge, regolamentari ed Istruzioni Ministeriali sulla materia;

Visto che dal detto regolamento sono eliminati:

- all'art. 118 - il simbolo grafico D/3.....pag. 113 e 115 (sottosono)
- " 120 - tutta la dizione indicata come zona F Pag. 120
- " 122 - alla lett. A) Autostrade..... " 123

inquanto non ritenuti necessari per il territorio di questo Comune;

Rilevato che il Programma di Fabbricazione allegato al Regolamento predetto è composto dei seguenti elaborati:

- Planimetria di zonizzazione con tabella delle caratteristiche dei tipi edilizi - scala 1:2000
- Relazione dell'incaricato degli elaborati.
- Planimetria della viabilità - scala 1/2000.
- Planimetria del territorio comunale - scala 1/10000
- Planimetria della viabilità del territorio e servizi idrici - scala 1:10000 -

Visto l'art. 98 della legge 3/3/34 n° 383 modificato dall'art. 5 della legge 9/6/1947 n° 530;

Visto l'art. 36 della legge 17/8/1942 n° 1150, sostituito dall'art. 12 della legge-Ponte 6/8/67 n° 765;

Con voti unanimi;

#### DELIBERA

- approvare il REGOLAMENTO EDILIZIO di questo Comune, composto da n° 122 articoli e con gli allegati del Programma di Fabbricazione sopra elencati con l'intesa che s'intendono tolte le disposizioni del regolamento indicate in narrativa, non necessarie a questo Comune;



- Inviare una copia di questa delibera con il regolamento ed il Programma di Fabbricazione al Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e due copia della stessa delibera al Comitato Regionale di Controllo: sezione Arezzo.

Fatto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE  
(P. Felici)

IL PRESIDENTE  
(G. Franceschi)

IL SEGRETARIO  
(S. Santini)



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Prov. AREZZO

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO CON ANNESSO PROGRAM

MA DI FABBRICAZIONE.

Prot. n° 1222

Rifer. a n° 12382 del 3/5/1971

Sign. PROVVEDITORE ALLE OO.PP. per la Toscana

FIRENZE

Con riferimento alla nota emarginata ed ai  
sensi dell'art. 12 della legge 6/8/1967 n° 765, rivol  
go la presente istanza per chiedere l'approvazione  
del Regolamento Edilizio con annesso il Programma  
di Fabbricazione adottato da questo Consiglio Comu  
nale con atto n° 21 del 27.3.1971

A tale fine invio a codesto Ufficio:

- n° 4 copie del regolamento edilizio con annesso  
programma di fabbricazione, di cui l'originale  
in bollo.
- n° 4 copie della detta delibera con gli estremi  
dell'approvazione dell'Organo di controllo.

Castiglion Fibocchi li 20 Maggio 1971

IL SINDACO  
(Rag. G. Fracassi)





MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**PROVVEDITORATO REGIONALE  
ALLE OO. PP. PER LA TOSCANA**

Sezione Urbanistica

Div. \_\_\_\_\_

Sez. \_\_\_\_\_

N. di prot. 12382

Risposte a Nota N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Allegati N. Nessuno

**OGGETTO:** Comune di Castiglion Fibocchi - Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.-

\*\*\*\*\*

In esito alla nota n. 962 del 15/4/1971 di codesto Comune, la Sezione Urbanistica di questo Provveditorato fa presente di non avere, in questa fase procedurale, osservazioni da fare per quanto riguarda la formale rispondenza del Regolamento edilizio e del Programma di fabbricazione adottati con deliberazione n. 21 del 27/3/1971, ai disposti della legge 17/8/1942 n. 1150 e 6/8/1967 n. 765.-

La detta Sezione Urbanistica si riserva l'esame di merito sugli strumenti stessi, in sede dei provvedimenti di competenza.-

Dopo l'approvazione della suddetta deliberazione da parte dell'Organo tutorio, codesto Comune dovrà trasmettere a questo Provveditorato formale domanda per l'approvazione degli strumenti suddetti ai sensi dell'art.12 della legge n.765, con allegate 4 copie del R.E. con annesso Programma di fabbricazione, di cui l'originale in bollo, e 4 copie del deliberazione di adozione, riportante gli estremi dell'approvazione dell'Organo di controllo.-

Si restituiscono gli atti avuti in visione.-

IL PROVVEDITORE  
(Dr. Vittorio De Sanctis)

3 fi

ga

B

Mod. 1

Firenze, li \_\_\_\_\_

3 MAG 1971

52040

AL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

e, per conoscenza:

ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO  
presso Amministrazione Provinciale

A R E Z Z O

ALLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI

A R E Z Z O



=====

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

=====

Prov. di AREZZO

REGOLAMENTO DI EDILITA'

=====

Adottato dal Consiglio Comunale con deli-  
berazione n° 44 in data 11 Maggio 1924

Approvato

Dalla G.P.A. il 10 Novembre 1924 n°12468/2°

=o=o=o=o=o=o=  
=o=o=o=o=o=  
=o=o=o=o=  
=o=o=o=  
=o=o=  
=o=  
=o=



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Prov. di Arezzo

REGOLAMENTO DI EDILITA'  
=====

TITOLO PRIMO: Commissione edilizia e sue attribuzioni.

Articolo 1

E' istituita una Commissione edilizia composta dell'Assessore delegato alla Polizia Municipale e di quattro membri nominati dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno.

Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Articolo 2

La Commissione edilizia è presieduta dall'Assessore delegato alla Polizia Municipale, ed in assenza del medesimo dal Commissario anziano.

Articolo 3

Non potrà deliberare senza il Concorso di almeno tre Commissari compreso l'Assessore delegato.

Articolo 4

Per le adunanze e la forma delle deliberazioni della predetta Commissione si osserveranno le prescrizioni della legge Comunale e Provinciale in materia delle adunanze e delle deliberazioni delle Giunte Comunali.

Articolo 5

La detta Commissione ha per scopo di vigilare in quanto riguarda il decoro delle abitazioni, delle officine, e nel rapporto ai modi di fabbricare.

Essa propone al Sindaco i provvedimenti necessari, e dà il suo parere su tutti i casi prescritti dal presente regolamento, come pure quando ne sia richiesto dalla Giunta Municipale.

Articolo 6

Le sue attribuzioni sono puramente consultive.

Articolo 7

Essa è convocata dal suo presidente sia d'ufficio, sia sulla richiesta di alcuno dei Consiglieri.

TITOLO SECONDO: Costruzioni, strade e Piazze.  
=====

Articolo 8

Chiunque intraprenda la costruzione di nuove case, lungo le strade pubbliche, od in vicinanza di piazze, nei casolari, o voglia far la-



vori di riparazione e di abbellimento ai fabbricati ivi esistenti, od alle facciate e pareti in vista di essi, o fare nuove aperture di archi, di finestre e porte, od installare sporti, ponti di servizio, od altri ostacoli provvisori, od eseguire demolizione, scavi, od altra opera che ne modifichi la forma esterna, dovrà farne prima domanda in bollo al Sindaco, il quale, previo il parere della Commissione Edilizia e del Tecnico Comunale, provvederà a che non sia deturpato il pubblico aspetto, ed opporsi ove ne sia il caso, alle loro esecuzioni. Alla domanda dovrà unirsi un disegno prospettico, e planimetrico, del fabbricato da costruire o da modificare, con le relative misure in carta bollata.

#### Articolo 9

Le occupazioni del suolo pubblico, per causa di costruzioni, riattamenti scassi od altre, non potranno aver luogo senza il permesso dell'autorità competente, la quale prima di accordarlo, dovrà accertarsi che le opere da eseguire non apportino deformità al luogo, od al fabbricato, quando si tratta di riattamenti, e che non arrechino nocumento alla comodità del traffico, alla pubblica sicurezza, all'igiene ed all'estetica.

Per l'occupazione suddetta dovrà corrispondere una congrua indennità all'Amministrazione concedente.

#### Articolo 10

Chiunque faccia degli scavi, od altra opera nella pubblica strada per cui occorre di smuovere il suolo, sarà tenuto a rimettere le cose in pristino a tutte sue spese, e nel modo che sarà richiesto dal Tecnico Comunale.

#### Articolo 11

I ponti di servizio dovranno essere solidamente costruiti, onde evitare disgrazie agli operai ed ai passanti, previa l'adozione di quelle cautele che saranno riconosciute opportune, e salvo sempre però la responsabilità di colui che ne diresse la costruzione ai sensi di legge.

#### Articolo 12

I rottami, i calcinacci, od altro materiale proveniente dalle demolizioni, dovranno essere trasportati in modo da impedire il polverio usando tutte quelle cautele che le circostanze richiederanno.

#### Articolo 13

I tetti, i balconi, i cornicioni, i terrazzi, gli intonachi e simili, dovranno dai proprietari essere bene mantenuti, per evitare la



caduta di tegoli, calcinacci, lastre, pietre od altro.

#### Articolo 14

Le persiane, le imposte, le insegne dei negozi ecc... dovranno essere bene assicurate al muro, per evitare che il vento possa squoterle o farle cadere.

#### Articolo 15

Le case da costruirsi lungo le vie e le piazze pubbliche e le esistenti, dovranno essere munite di docce alle grondaie, con i relativi tubi di scarico fino all'altezza di almeno tre metri da terra, e di qua incanalati nei muri fin sotto al livello del suolo, e quindi con fognoli, (costruiti a regola d'arte) immesse, a cura e spese del proprietario, e trasportate fino alla chiavica principale o più prossima costruita dal Municipio. Parimente ogni fabbricata di abitazione dovrà essere munita di un numero sufficiente di acquai con tubi interni di scolo, prolungati fino al relativo deposito, costruito dal proprietario a perfetta tenuta, e provvisto di lapide, e chiusino di pietra a doppio listello per poterlo vuotare a volontà. Tanto le docce, quanto i loro tubi di scarico, e quelli degli acquai con i relativi pozzetti, dovranno essere dai proprietari mantenuti sempre in buone condizioni di funzionabilità, per modo che le acque li raccolte scolino integralmente. E qualora dopo un'ingiunzione a termine, dette docce, loro tubi, quelli degli acquai, fognoli, pozzetti e quant'altro, non venissero costruiti, ben mantenuti, ecc.... dai proprietari interessati; lo farà il Municipio, rivalendosi poi della spesa incontrata, sui proprietari inadempienti.

Quanto alle case esistenti potrà il Consiglio Comunale provvedere anche, entro un termine da assegnarsi, siano munite, delle docce, degli acquai e delle occorrenti latrine.

#### Articolo 16

E' vietata la costruzione di scale esterne, e la muratura di gradini e sedili fissi, che si avanzino oltre la linea esterna dei fabbricati, nonchè il fissaggio di qualsivoglia sporgenza stabile nel paramento dei numeri prospicienti il suolo pubblico, ad un'altezza inferiore a metri quattro (m. 4) almeno da terra, salvo in occasioni speciali che verranno determinati dalla Giunta, sentito il parere del Tecnico comunale e della Commissione Edilizia. = E' vietata pure la costruzione di sovrappassaggi fissi sopra le strade e le piazze pubbliche.



Gli affissi delle porte d'ingresso delle case e delle botteghe, e quelli per le finestre, situati ad un'altezza minore di m. 4 dal suolo non potranno aprirsi verso l'esterno; e quelle che ora si trovano in tali condizioni dovranno essere riformate entro un termine da stabilirsi dal Consiglio Comunale.

#### Articolo 17

Le dimensioni dei balconi e dei terrazzi devono essere proporzionati alla grandezza dell'edificio, e la loro sporgenza non dovrà essere maggiore di cm. 70 dal paramento, e ne collocati ad un'altezza minore di m. 4 dal suolo.

#### Articolo 18

Le tende innanzi alle botteghe non possono essere collocate ad una altezza di m. 3 minore, e ne sporgere, dopo spiegate, oltre m. 1,50 dal paramento del muro in cui sono fissate.

#### Articolo 19

Quando le facciate o le pareti in vista delle case prospicienti strade o piazze pubbliche siano deteriorate in modo da deturpare l'estetica dell'abitato, la Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione edilizia, può ordinare al proprietario l'intonaco, riquadratura e ripulitura, che saranno eseguite d'ufficio, a spese del proprietario stesso in caso di rifiuto.

#### Articolo 20

Nei caseggiati comunali e lungo le vie frequentate, ed in ogni altra località, le finestre e le aperture dei sotterranei e delle cantine, praticate nei muri esterni, devono essere munite di solide ferrate fitte, e se tali ferrate sono collocate nel suolo, devono essere al livello di esso.

#### Articolo 21

Il fumo dei camini dovrà essere condotto, con tubi murati fino all'altezza non minore di m. 0,60 sopra il livello del tetto, ed in caso di bisogno, anche ad un'altezza maggiore per evitare cause di incendio od incomodo ai fabbricati vicini.

#### Articolo 22

I proprietari o inquilini di case e botteghe potranno esser richiamati dal Sindaco, su parere della Giunta, a riformare e correggere le mostre, insegne, iscrizioni o dipinti apposti alle medesime, allorchè siano erronee o indecenti.

~~Articolo 23~~



### Articolo 23

Sia che una nuova costruzione non presenti condizioni di solidità, sia che una vecchia casa o fabbrica qualunque, minacci rovina, la Giunta, sentita la Commissione Edilizia, ed il tecnico Comunale può costringere il proprietario ad adottare provvedimenti opportuni ed a fare i restauri voluti, per tutelare la incolumità delle persone, e se il proprietario non si presta a ciò, o si ricusa, il Sindaco lo costringerà, in casi di urgenza ai sensi dell'art. 153 della legge Comunale e Provinciale e dell'Art. 76 di quella sui lavori pubblici in data 20 Marzo 1865.

### Articolo 24

I proprietari delle case non potranno opporsi all'affissione dei numeri civici, che per cura della Giunta Municipale saranno collocati alle porte di esse, ed alle iscrizioni dei nomi delle strade e piazze nei luoghi a ciò destinati, e dovranno anzi vigilare alla loro conservazione.

### Articolo 25

Il Sindaco, intesa la commissione edilizia ed il tecnico Comunale, potrà provvedere alla formazione di un piano di ingrandimento del Capoluogo, in conformità al disposto della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, il quale piano, adottato dal Consiglio, ed approvatura, il Regolamento relativo, dovrà essere pienamente osservato per le nuove costruzioni di case.

## TITOLO TERZO: Disposizioni Penali

### Articolo 26

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con le pene di polizia sancite dal Codice Penale, e per il procedimento si seguiranno le norme stabilite dalla legge Comunale all'art. 226 e seguenti.

### Articolo 27

Il prodotto delle oblazioni, in caso di componimento, e delle ammende in caso di condanna saranno devolute per due terzi agli agenti che avranno accertata la contravvenzione, e per il resto all'erario comunale.

### Articolo 28

Il presente regolamento andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, quando venga approvato dalle Superiori Autorità, e con essa si intendono abrogate tutte le concessioni non completamente eseguite.

